

Repertorio

n. _____

del _____



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*

Contratto in forma di pubblica amministrativa per l'affidamento - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - della concessione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) di cui all'Art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Periodo contrattuale 01/01/2023 - 31/12/2027)

CONCESSIONE DI SERVIZIO Lotto n..... CIG

L'anno il giorno del mese di,
in Torino, nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Corso Belgio n. 14, avanti a me_....., Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

	1) nata a (.....), il Dirigente	
, in qualità di rappresentante del suddetto Provveditorato	
	regionale, in forza del provvedimento di delega con Determina a	
	contrarre n.del, domiciliato agli effetti del	
	presente contratto, in Torino presso la sede del suddetto Provveditorato	
	regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante);	
	E	
	2) Fornitore/Appaltatore)	
	Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma	
	del presente atto in nome e per conto della, con sede	
	legale in, – cap iscritta al	
	Registro delle Imprese della Camera di Commercio di al n.	
	RE.....a ciò debitamente autorizzato come risulta da procura	
	institoria repertorio n. raccolta n°....., e dal	
	certificato della Camera di Commercio – Registro delle Imprese di	
	Milano, acquisito in data, documento che rimane agli atti	
	dell'Amministrazione;	
	E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che	
	i Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO	
	che con determina a contrarre n. del	
	è stato disposto di dare avvio ad una procedura negoziata, in ambito	

	europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, l'operatore economico con cui	
	stipulare un contratto, della durata di anni per il servizio di	
	<i>vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) di cui all'Art. 9, comma 7</i>	
	<i>dell'Ordinamento penitenziario, ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti</i>	
	<i>penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato</i>	
	<i>regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Lotto n.</i>	
	che in esecuzione di quanto precede, in data si è dato corso	
	ad attivare la procedura di gara e all'invito delle ditte;	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data quale migliore	
	offerente, avendo quest'ultima conseguito il miglior	
	rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi	
	aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici, con	
	un ribasso del% ;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti propri;	
	che l'Amministrazione contraente con Decreto n. . del . ha quindi	
	ritenuto di aggiudicare alla predetta Impresa la Concessione in	
	intestazione;	
	che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini	
	della stipula del presente contratto che forma parte integrante dello	
	stesso, ancorché non materialmente allegata;	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della	

	Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di “informativa” di cui	
	all’art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 (.....) e che non	
	essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall’art. 92 del	
	medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di	
	recesso nell’ipotesi indicati dal citato art. 92;	
	che le parti hanno sottoscritto il DUVRI per gli istituti penitenziari del	
	lotto di cui trattasi che, anche se non allegato materialmente al presente	
	atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	che il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto e del	
	successivo atto di regolamentazione del servizio, accetta tutti i patti e le	
	condizioni contenuti nel presente contratto e relativi allegati;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto le parti	
	dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta	
	elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e	
	Valle d’Aosta, - Codice Fiscale C.F. 80092540014 , Corso Belgio n. 14 -	
	Torino, PEC: prot.pr.torino@giustiziacert.it - in appresso denominato più	
	brevemente “Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o	
	“Stazione appaltante” ;	
	2) - Codice Fiscale C.F. - Via,	
 - - PEC:, in appresso denominata più	
	brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	

	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	Capitolato prestazionale/Capitolato: il documento, compresi gli allegati	
	e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti	
	di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del Contratto e la	
	sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione, nonché la definizione dei	
	Servizi oggetto della gara;	
	Contratto: il presente atto stipulato per l'erogazione del Servizio per il	
	Sopravvitto;	
	DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	
	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;	
	Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto:	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati (non	
	materialmente allegato);	

	• Disciplinare di gara (non materialmente allegato);	
	• Relazione tecnica (non materialmente allegato)	
	• Dettaglio offerta economica (non materialmente allegato)	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente contratto, si intenderanno	
	applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più	
	favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente contratto e dai relativi allegati che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti	
	tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore,	
	e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti	
	emanati anteriormente alla data del presente contratto, ovvero, che	
	pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già	
	concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso	
	menzionati poste a base della gara di concessione, di cui il	
	Concessionario ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e	
	ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R.	
	30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	

h)	dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020	
i)	dal codice civile;	
j)	dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni e servizi;	
k)	dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
l)	dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
m)	dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
n)	dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
Art. 3 – (Oggetto del contratto)		
Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento da parte dell'Amministrazione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. sopravvitto) di cui all'Art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), ai detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.		
La fornitura dei beni del Sopravvitto è effettuata nei tempi e nei modi prescritti nel successivo articolo 8, nel Dettaglio offerta economica e nella relazione tecnica.		
Il Concessionario prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per il lotto aggiudicato è dato dal mese dell'ultimo anno che più		

	si avvicina alla media delle presenze rilevate negli ultimi 12 mesi (luglio	
	2021 – giugno 2022) e che lo stesso non costituisce elemento da	
	considerarsi vincolante per l' Amministrazione appaltante in termini di	
	affidamento minimo da garantire al Concessionario.	
	Il Concessionario prende atto, inoltre, che il valore stimato della	
	concessione è stato calcolato sulla base del fatturato medio annuo	
	determinato dalla media dei fatturati del Sopravvitto degli anni 2019,	
	2020 e 2021 al netto dell'iva. Il fatturato indicato non è vincolante per la	
	Stazione Appaltante né come valore minimo né come valore massimo.	
	Il Concessionario prende atto, anche, che l'attività del Concessionario	
	per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa	
	vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con	
	i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita	
	dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può	
	essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6,	
	dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione,	
	nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia	
	dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.	
	L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste	
	di acquisto presentate per il Sopravvitto.	
	L'erogazione del servizio dovrà essere garantito dal Concessionario nei	
	termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione	
	del Servizio.	
	<i>Art. 4 - (Durata e Importo del contratto)</i>	
	Il presente contratto di concessione ha una durata di 60 mesi decorrenti	

	dal 01/01/2023 sino al 31/12/2027.	
	Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (<i>art. 106, comma 11 del Codice dei contratti</i>), a richiesta dell'Amministrazione, e con l'obbligo del Concessionario di aderire a tale richiesta, per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, al solo fine di consentire di portare a conclusione nuove procedure di affidamento garantendo la continuità del servizio. La predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del contratto scaduto per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi riconosciuto nessun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga.	
	L'importo complessivo stimato del presente atto, per la durata di 60 (sessanta) mesi, al netto dell'IVA, ammonta a Euro _____ avendo applicato la percentuale di sconto offerta del ____% all'ipotetico fatturato base d'asta	
	Tale importo è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto, qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a favore del concessionario.	
	L'importo derivante dall'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente remunerato, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.	
	Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio	

	del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la	
	connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte	
	integrante del presente Contratto.	
	<i>Art. 5 - (Regime IVA)</i>	
	Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto	
	ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.	
	38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	<i>Art. 6 – (Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</i>	
	Il Concessionario è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la	
	continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della	
	libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune,	
	nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni	
	forma di tutela prevista per legge.	
	E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi	
	il Concessionario dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di	
	espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità	
	Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia	
	oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà	
	di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle	
	prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Concessionario, avverrà con	
	addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di	
	quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia del	

	contratto.	
	Art. 7 – (Atto di regolamentazione del Servizio)	
	Immediatamente dopo la stipula del presente Contratto, il	
	Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla	
	redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio, secondo	
	quanto previsto dal par. 4.2 del Capitolato, che costituirà fonte di	
	regolazione di dettaglio con particolare riferimento a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base all'art. 31, comma 12 del Codice e del DM 49/2018 (<i>anche in funzione dell'offerta dell'aggiudicatario</i>) • modalità dei controlli sul personale del Concessionario operante negli Istituti del Lotto di riferimento; • tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti indicati al par. 8.1., lett. l) delle Linee Guida n.3 al soggetto incaricato della verifica di conformità; • tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore; • modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; • definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato prestazionale; 	
	Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto	
	disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	Art. 8 – (Descrizione ed espletamento del Servizio)	

Il Concessionario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Sopravvitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto, di tutti gli altri documenti richiamati nel presente contratto e nell'Atto di regolamentazione del servizio (<i>par. 4.2. del Capitolato</i>) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti.	
Il Servizio per il Sopravvitto deve garantire presso ogni Direzione di Istituto penitenziario del Lotto in riferimento la vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e di conforto (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia. L'elenco dei generi in vendita (<i>mod. 72</i>) è concordato con ogni Direzione di Istituto Penitenziario.	
Tali generi sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.	
I generi del Sopravvitto, porzionati per la successiva distribuzione, devono essere consegnati, in tempi congrui, nei locali dell'istituto penitenziario ed al personale dell'istituto penitenziario che provvederà alla distribuzione agli acquirenti.	
L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente	

remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai	
detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.	
Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai	
detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti	
dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del	
Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni	
emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli	
istituti. L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle	
richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.	
Il concessionario deve garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di	
quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo	
(mod. 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto	
(mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.	
I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista (mod.	
72), sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto	
penitenziario e l'Appaltatore e, in ogni caso, non possono eccedere quelli	
correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle	
informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande	
distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n.	
114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione).	
La rilevazione dei prezzi di vendita avverrà mensilmente da parte	
dell'Amministrazione. I prezzi così rilevati verranno ridotti del ribasso	
unico percentuale offerto dal concessionario in sede di gara. I generi	
acquistati con il mod. 393 sono consegnati dal concessionario muniti di	
scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa; per tali generali si	

	opera unicamente un mero rimborso. La gestione del servizio del	
	sopravvitto implica la presenza di personale del concessionario presso le	
	sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini specificati negli atti di	
	gara.	
	Il tutto nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel Capitolato	
	e negli atti di gara.	
	<i>Art. 9 – (Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)</i>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i	
	corrispettivi dovuti al Concessionario per la prestazione del Servizio	
	oggetto del presente contratto derivano dal prezzo corrisposto dai	
	detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio	
	personale.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall’Autorità dirigente di ogni	
	istituto penitenziario sede del servizio del sopravvitto con ordini di	
	pagamento intestati al Concessionario.	
	Il pagamento sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili,	
	intestate alla direzione dell’istituto Penitenziario con riferimento ai	
	generi forniti per ciascuna delle direzioni degli Istituti oggetto del	
	contratto.	
	La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato e/o nell’Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all’inizio di	
	ogni mese, deve indicare in dettaglio quanto fornito per quella sede	
	durante il mese precedente, allo scopo che l’Amministrazione contraente	

	possa svolgere i relativi controlli con le modalità e alle condizioni indicate	
	nel Capitolato e nell'Atto di Regolamentazione del Servizio	
	Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordini di pagamento emessi	
	direttamente dalla Direzione sui conti correnti dedicati alla concessione	
	n° _____ intestato al Concessionario presso _____	
	le persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le seguenti	
	_____:	
	Il pagamento sarà effettuato dalla Direzione competente, con valuta fissa,	
	entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura	
	stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto di	
	Regolamentazione del Servizio.	
	Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive	
	modifiche.	
	<i>Art. 10 – (Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni del</i>	
	<i>Concessionario)</i>	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Sopravvitto avverrà alla	
	stregua di quanto previsto al paragrafo del Capitolato prestazionale e	
	al presente contratto.	
	Il Concessionario dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del presente contratto e per tutta la sua durata.	
	In tema di controlli, il Concessionario s'impegna a dare la massima	
	collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto	

	finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera	
	documentazione contrattuale. In tal senso, il Concessionario potrà quindi	
	richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento	
	di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Concessionario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali	
	indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere	
	impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata	
	comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	<i>Art. 11 – (Notifiche all'Concessionario)</i>	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	
	o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dall'Autorità	
	dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del	
	Procedimento ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione	
	appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie dell'Concessionario o di colui che lo	
	rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere	
	effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo di fax	
	presso il domicilio eletto di cui sopra. Il Concessionario s'impegna a	
	portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata)	
	ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata	
	e del numero di fax.	
	<i>Art. 12 – (Misure a tutela della sicurezza)</i>	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare	

	incondizionatamente le misure che saranno stabilite	
	dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari	
	presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in	
	ordine alla verifica delle derrate alimentari che degli altri beni destinati	
	al sopravvitto, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti	
	incaricati di curare la somministrazione.	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) di cui in premessa.	
	Art. 13 – (Assunzione di manodopera detenuta)	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art..... del Capitolato prestazionale, sono	
	a carico del concessionario le mercedi e i relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavora-	
	tiva all'interno del magazzino del sopravvitto.	
	Art. 14 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC)	
	Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS:_____	
	Inail:_____	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	

	dipendente dell'Concessionario, l'Amministrazione contraente	
	provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Art. 15 – (Divieto di cessione del contratto)	
	Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett.	
	d) del Codice.	
	E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Sopravvitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, il Concessionario è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	Art. 16 – (Subconcessione – Sub-contratti)	
	Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.	
	Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art.	
	174, comma 3, del Codice. Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente,	
	successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici. Recapiti e	
	rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto	
	noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica	
	alla Amministrazione Concedente, ogni modifica di tali informazioni	

	intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per	
	eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello	
	svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione.	
	Per quanto attiene i sub-contratti , il Concessionario è tenuto a fornire le	
	informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni	
	prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche,	
	variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli	
	demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n.	
	136/2010, il Concessionario provvede a trasmettere copia conforme del	
	sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.	
	<i>Art. 17 – (Sicurezza e salute nel posto di lavoro)</i>	
	Il Concessionario s'impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html); ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro; ➤ ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. 	
	<i>Art. 18 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione – polizza assicurativa)</i>	
	CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia dell'esatto e puntuale	
	adempimento del contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia	
	fideiussoria n. _____ emessa in data _____, da _____, con	

	sede in _____, autenticata nella firma e nei poteri dal	
	_____, _____, in data _____	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata,	
	irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa	
	a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal presente contratto.	
	La cauzione opererà per tutta la durata del contratto ivi compreso il	
	periodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti	
	positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene	
	fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti	
	esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	concessionario con la sottoscrizione del presente contratto anche quelli	
	a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Concessionario, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Concessionario vantati nei	
	confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore	

	dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione – qualora	
	necessaria – fino alla somma garantita corrispondente al periodo del	
	prolungamento relativo alla proroga “tecnica” di cui all’art. 106, comma	
	11, del Codice.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente	
	contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.	
	POLIZZA ASSICURATIVA – Il Fornitore assume in proprio ogni	
	responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o	
	beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti	
	allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da	
	parte di terzi.	
	A garanzia di tale responsabilità, il Fornitore, stipula una polizza	
	assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo	
	dell'Amministrazione contraente come previsto dal paragrafo 6.2 del	
	capitolato di cui dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni ivi	
	previste. . (Polizza n. 761249761 – Generali Assicurazioni)	
	<i>Art. 19 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010,</i>	
	<i>n. 136)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario	
	si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	

	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità	
	assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata	
	legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto,	
	ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza	
	bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	Il Concessionario si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma	
	8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse	
	appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a	
	conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi	
	di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	
	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti il	
	Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle	
	informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto,	
	anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 20 – (Penali)	
	Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato	
	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli	

	obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al	
	Concessionario.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi al Concessionario.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore	
	Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il	
	Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale	
	intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro	
	competente è quello di Torino, sede del Provveditorato Regionale	
	contraente. In ogni caso il Concessionario è comunque tenuto a	
	proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo	
	sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio. L'inadempienza a tale	
	obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone	
	all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della	
	risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 11	
	(Esecuzione in danno) del Capitolato prestazionale.	
	Art. 22 – (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si	
	riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere	

	dal presente contratto in tutto o in una sua parte in qualunque momento	
	e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da	
	darsi al Concessionario mediante PEC ovvero Raccomandata A/R. In tale	
	ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al	
	Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti	
	precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà	
	calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a	
	riferimento l'importo del Contratto.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Sopravvitto. Il	
	recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di	
	non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto, anche	
	in relazione al presente contratto. Nel caso di vincolatività, ai sensi	
	dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con	
	modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita	
	Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al	
	presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà	
	formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC	
	o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti	
	giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale del	
	Servizio.	
	<i>Art. 23 – (Risoluzione)</i>	
	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	

	risolvere il presente contratto, per fatto del Concessionario, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	➤ nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	➤ in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni	
	assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo	
	snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione	
	contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Concessionario, sia per	
	manca di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il	
	presente contratto;	
	➤ interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza	
	maggiore o fortuite;	
	➤ mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	➤ violazione della normativa in materia di subconcessione;	
	➤ grave inadempimento alle disposizioni recate dal contratto e	
	relativi allegati;	
	➤ mancata stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio;	
	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	del Contratto;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante	
	tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei	
	lavoratori;	

	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-	
	contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle	
	disposizioni vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle	
	normative vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto in ogni	
	momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere	
	inviata al Concessionario, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato	
	qualsiasi obbligo del presente contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione	
	poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine	
	indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto	
	di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che	
	l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela	
	dei propri interessi.	
	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già	
	eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	<i>Art. 24 – (Ulteriori clausole risolutive espresse)</i>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al	
	decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti del Concessionario che	

	impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta	
	l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì	
	condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità	
	delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000	
	e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva	
	dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto	
	di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di	
	maggiori danni.	
	<i>Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – Il concessionario si impegna a dare	
	immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque	
	forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei	
	componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	Il concessionario si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria	
	o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o	
	di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione	
	della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti,	
	rappresentanti o dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati Il concessionario darà immediata notizia – in	
	qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa	
	Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale	
	dell'Amministrazione penitenziaria).	
	PATTO DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	
	Patto di Integrità sottoscritto tra le parti, che forma parte integrante e	

	sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegato,	
	il Concessionario, conformando il proprio comportamento ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la	
	durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione	
	apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra	
	richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali,	
	qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno	
	determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per violazione	
	di obblighi essenziali.	
	Il Concessionario, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente	
	di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 26 – (Anticorruzione)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Il concessionario dichiara di non	
	avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici	
	cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi	
	tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato	
	decreto legislativo.	
	<i>Art. 27 – (Efficacia del contratto)</i>	
	Il presente contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato	
	approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	
	<i>Art. 28 – (Spese a carico del Concessionario per la gestione del servizio)</i>	

	Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione	
	ed esecuzione del presente atto, di registrazione fiscale, bolli, diritti di	
	segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa,	
	comprese quelle eventualmente richieste dal Concessionario per	
	sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli	
	stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se	
	non previste specificamente nel capitolato prestazionale.	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	Il Concessionario ha l’obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a	
	limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro	
	necessario all’esecuzione del servizio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi	
	dell’art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a	
	risarcire tutti danni che dovessero derivare all’Amministrazione a seguito	
	di tale inosservanza.	
	Art. 30 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al	
	Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n. ----- pagine interamente scritte, e n. ----- righe	
	della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce	
	ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto	

	conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL' AMM/NE	
	IL CONCESSIONARIO	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	Il Concessionario dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Concessionario pertanto dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore del contratto;	
	Art. 2.2. Durata del contratto;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.10. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.11. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.12. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli;	

	Art. 7.1. Modifica della Concessione in fase di esecuzione ;	
	Art. 7.7. Conclusione del servizio;	
	Art. 8. Inadempienze. Penalità e controversie ;	
	Art. 8.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 9. Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 10. Esecuzione in danno.	
	CONTRATTO :	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all’ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e il contratto vige il principio del regime più favorevole per l’Amministrazione;	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione del Servizio);	
	Art. 7 – Con particolare riferimento:	
	all’impegno che il Concessionario e l’Amministrazione contraente	
	procederanno, immediatamente dopo la stipula del contratto, alla	
	redazione e firma dell’Atto di Regolamentazione del Servizio,	
	Art. 8 - Con particolare riferimento:	
	- Alla richiesta di rispettare l’Atto di Regolamentazione del	
	servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni del	
	Concessionario;	
	Art. 23 – (Risoluzione);	
	Art. 24 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	Art. 29 – (Riservatezza)	
	IL FORNITORE	